

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	47
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente*, avverte che, essendo il provvedimento in oggetto iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 25 febbraio, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella settimana corrente.

Aurelia BUBISUTTI, *relatrice*, osserva preliminarmente che l'Accordo di cui si propone la ratifica è entrato in vigore in via provvisoria, per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1° novembre 2017 ed è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti.

L'Accordo entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017.

Venendo al contenuto dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, fa presente che il testo si compone di 89 articoli, suddivisi in cinque parti.

La Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (artt. 1 e 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, relativa al dialogo politico (artt. 3-14), ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilaterale – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico, tra i quali è compreso lo sviluppo sostenibile.

La Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli.

Il Titolo I (artt. 15 – 21) fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure e i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza), nonché le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.

Il Titolo II (artt. 22 – 26) è relativo alla democrazia, diritti umani e buon governo; il Titolo III (artt. 27 – 36), è dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione.

Il Titolo IV (artt. 37-46) è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione in una serie di ambiti (tra i quali le politiche commerciali ispirate a principi di sviluppo sostenibile, equo e solidale). Segnalo che, in tale ambito (all'articolo 41) sono previste iniziative di cooperazione in materia di protezione dei consumatori al fine di tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori.

Il Titolo V (artt. 47-49) si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di

cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo know-how, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative poste in essere da Cuba volte a migliorare la capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.

Il Titolo VI (artt. 50-58) – che contiene una disposizione di specifico interesse per la XIII Commissione sulla quale si soffermerà a breve – riguarda lo sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione, tra l'altro, nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti.

Il Titolo VII (articolo 59) ha per oggetto l'integrazione e la cooperazione regionali.

La Parte IV (artt. 60-80) dell'Accordo è relativa a scambi e cooperazione commerciale e la Parte V (artt. 81-89) contiene disposizioni istituzionali e finali.

In relazione alla cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, segnala che l'articolo 50 dell'Accordo prevede che tale collaborazione sia orientata alle seguenti finalità: migliorare la produttività, la produzione e la qualità dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana; rafforzare le filiere produttive; promuovere lo sviluppo rurale; promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione; sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario; promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunità dedite alla pesca artigianale; sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali; sviluppare la produzione biologica; sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale; promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale,

della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione industriale di tali risorse; promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche; promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca; migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici; rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca; contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacità di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva poi che l'articolo 50, prevede, al comma 2, che la cooperazione può comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacità e lo scambio di informazioni e di esperienze. Il medesimo comma stabilisce poi che le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.

Inoltre, in base al comma 3 del medesimo articolo le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e le misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.

Infine, per quanto concerne la proposta di legge di ratifica in esame, fa presente che essa consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.

Mario LOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente*, propone che, stante l'estrema limitatezza dei profili di competenza della Commissione in relazione al provvedimento in esame, la medesima si esprima nella settimana in corso.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, osserva preliminarmente che la proposta di legge all'esame è volta a perseguire l'importante obiettivo di realizzare la trasparenza dei dati di interesse collettivo nei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. La trasparenza, tesa alla prevenzione e al contrasto della corruzione — come sottolinea la relazione illustrativa della proposta — è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dell'esercizio, effettivo in quanto informato, dei diritti civili, politici e sociali.

Fa presente che la proposta di legge si compone di 7 articoli, dei quali illustrerà sinteticamente il contenuto, e reca limitatissimi profili di interesse per la Commissione Agricoltura.

L'articolo 1, rubricato *Principi generali*, esplicita la finalità del provvedimento in esame che è quella di determinare il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Pertanto, le disposizioni in essa contenute, per finalità di trasparenza, di prevenzione e di contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti,

apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

L'articolo 2 reca le definizioni di « impresa produttrice », di « soggetti che operano nel settore della salute » e di « organizzazione sanitaria ». Segnala, quindi, che nella nozione di « impresa produttrice » rientrano anche i soggetti che direttamente o indirettamente esercitano un'attività diretta alla produzione, all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria.

L'articolo 3 detta norme in materia di pubblicità delle convenzioni e delle erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste, e degli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti operanti nel settore della salute che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione, tra l'altro, a convegni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

L'articolo 4 contiene disposizioni in merito alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale che le imprese produttrici sono tenute ad effettuare nei confronti del Ministero della salute.

L'articolo 5 istituisce nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente » nel quale sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3.

L'articolo 6 affida al Ministero della salute le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame e stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo alle imprese produttrici.

L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni finali.

Mario LOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.